

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (C.R.I.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

VISTO la legge 24 febbraio 2012, n.14, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha differito il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.183 per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute al 30 giugno 2012;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, con cui è stato istituito il Ministero della salute;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;

RITENUTO necessario procedere, in attuazione della delega di cui al citato articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa secondo i principi di cui alla citata legge delega;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico, della difesa e degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art.1

(Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana)

1. Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4, sono trasferite, a decorrere dal 1 gennaio 2014, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui all'articolo 3, comma 2. L'Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II°, capo II° del codice civile e ad essa, ove consegua l'iscrizione nello specifico registro, si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266. L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.
2. Dal 1° gennaio 2014 l'Associazione è l'unica Società Nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti.
3. La Repubblica Italiana rispetta in ogni tempo l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi di cui al comma 2, nonché l'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità della medesima.
4. L'Associazione è autorizzata ad esercitare le seguenti attività d'interesse pubblico:
 - a) organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel sistema nazionale di protezione civile;
 - b) collaborare con le società di Croce rossa e di Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento;
 - c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società della Croce rossa e Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
 - d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia nazionali che internazionali;

- e) svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire centri per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;
 - f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;
 - g) svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri e in particolare delle Forze Armate, in Italia ed all'estero ove mobilitata, secondo le regole determinate dal Movimento;
 - h) operare quale struttura del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in luogo della CRI;
 - i) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
 - l) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri;
 - m) collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;
 - n) svolgere attività di *advocacy* e diplomazia umanitaria;
 - o) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
 - p) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento ;
 - q) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
 - r) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 3 aprile 2001, n.120, e successive modificazioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso.
5. L'Associazione svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto.
6. L'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. L'Associazione e le sue strutture territoriali possono concorrere all'erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille ai sensi della normativa vigente in materia, per l'associazionismo di promozione sociale e per la protezione civile territoriale. L'Associazione è inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti ai sensi del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49 convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 49.

Art. 2

(Riordino della CRI fino alla liquidazione)

1. La CRI è riordinata secondo le disposizioni del presente decreto e dal 1 gennaio 2014 fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di Ente di pronto intervento umanitario, di seguito denominato Ente, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di fornire il supporto tecnico-logistico alla Associazione per lo svolgimento delle attività che lo Stato italiano si è impegnato ad assicurare in applicazione delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni internazionali degli organi del Movimento, nonché per lo svolgimento delle altre attività dell'Associazione. L'Ente e l'Associazione sottoscrivono un protocollo per disciplinare l'utilizzo, da parte dell'Ente, degli emblemi di cui alle Convenzioni e protocolli, compatibilmente con la normativa internazionale in materia di utilizzo degli emblemi. In ogni caso l'Ente non può utilizzare gli emblemi di cui alla predetta normativa internazionale se non per i casi espressamente previsti dalla suddetta convenzione. All'Ente si applicano le disposizioni vigenti per gli enti pubblici non economici, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. L'Ente svolge le seguenti funzioni :
 - a) assicurare, mediante la gestione di centri attrezzati sul territorio, il supporto tecnico-logistico alle attività dell'Associazione per interventi sanitari e socio-sanitari in caso di eventi calamitosi o conflitti armati, ovvero di altre attività nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile;
 - b) assicurare il supporto tecnico-logistico per ogni altra attività dell'associazione nel quadro dei compiti di interesse pubblico ad essa affidati ai sensi dell'articolo 1;
 - c) svolgere attività di formazione permanente per i soci dell'Associazione e per terzi relativamente alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
 - d) svolgere le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI di cui al presente decreto, nonché ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle funzioni di cui al presente comma.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati da uno statuto, predisposto e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che prevede:
 - a) un amministratore straordinario, nominato dal Ministro della salute, con funzioni di rappresentanza legale, di indirizzo e di gestione. L'amministratore si avvale di un comitato consultivo, costituito da quattro membri eletti dall'Assemblea Straordinaria di cui all'articolo 3, comma 2 ;
 - b) un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di Presidente, uno nominato dal Ministro della salute e uno nominato dal Ministro della Difesa;

- c) l'istituzione e le modalità di funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo. 27 ottobre 2009, n.150.
4. L'Amministratore, i componenti del comitato consultivo e del collegio dei revisori dei conti durano in carica fino al 31 dicembre 2016. L'incarico di Amministratore è incompatibile con ogni altra attività esterna all'Ente e all'Associazione. Il trattamento economico dell'Amministratore e dei componenti del collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. L'attività dei membri del comitato consultivo è svolta a titolo gratuito. Ove l'Amministratore straordinario sia dipendente presso enti pubblici o privati si applicano le disposizioni vigenti in materia di aspettativa di diritto retribuita.
5. Lo statuto specifica e indica i compiti dell'Ente e le funzioni degli organi e disciplina l'organizzazione dell'Ente in strutture operative, adottando modelli che assicurino l'efficienza della gestione, la flessibilità d'intervento, il raccordo con le esigenze dell'Associazione, la razionalizzazione e l'accorpamento delle strutture logistiche il contenimento del personale impiegato nei servizi generali. Lo statuto prevede l'adozione di regolamenti per la gestione del personale e per l'amministrazione e la contabilità, ispirati a principi del codice civile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.
6. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rapporti tra Ente e Associazione, nonché la ripartizione tra gli stessi delle risorse finanziarie erogate alla CRI sono determinati con decreti del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle finanze e della difesa, in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3

(Disposizioni sui tempi e sulle modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2

1. Ai fini della compiuta attuazione del presente decreto, in via di prima applicazione:
 - a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario della CRI, con propria ordinanza, modifica lo statuto vigente della CRI riducendo il numero delle attuali componenti volontaristiche non ausiliarie delle Forze Armate di cui all'articolo 9, comma 2, numeri 3),4),5) e 6) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n.97 secondo criteri di semplificazione, omogeneità ed efficienza e applicando le risoluzioni del Movimento;
 - b) entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Commissario approva con propria ordinanza un nuovo regolamento elettorale e convoca le elezioni per i presidenti regionali, provinciali e locali della CRI, che esercitano fino al 1 gennaio 2014 le competenze

attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.97 del 2005 agli organi del corrispondente livello territoriale. I Presidenti dei Comitati locali sono eletti dai soci del comitato locale; i Presidenti dei comitati provinciali sono eletti dai soci della provincia. I presidenti dei comitati locali e dei comitati provinciali eleggono il Presidente della regione di riferimento. In ogni caso il Presidente di ciascun livello territoriale è scelto tra i soci del medesimo ambito territoriale. Nelle Regioni in cui vi è un solo comitato provinciale, il Presidente del comitato provinciale assolve anche alla funzioni di Presidente del comitato regionale. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono eletti due Presidenti provinciali e non si procede all'elezione del Presidente regionale. Tutte le elezioni si svolgono entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolge l'Assemblea straordinaria, convocata dal Commissario, costituita dai Presidenti regionali, provinciali e locali eletti ai sensi della lettera b) nel termine di 90 giorni ivi previsto. Tale Assemblea, presieduta dal Commissario, elegge un Presidente nazionale e due Vice presidenti che durano in carica fino al 1 gennaio 2014, esercitando le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 al presidente e al consiglio direttivo della CRI; i Vice presidenti agiscono su delega del presidente. L'elettorato attivo e passivo è disciplinato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Il vigente incarico del Commissario straordinario è prorogato fino alla data di elezione del Presidente nazionale; dalla predetta data cessa l'incarico.

2. Il Presidente nazionale e i Vice Presidenti della CRI predispongono una proposta di atto costitutivo e di statuto provvisorio dell'Associazione, che si ispira ai principi delle Società di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, della volontarietà, dell'elettività e della rinnovabilità delle cariche, della riduzione a non più di tre dei livelli organizzativi con capacità di spesa e dell'adozione di atti negoziali, dello snellimento degli organi esecutivi. La proposta è sottoposta ad un'ulteriore Assemblea straordinaria costituita, oltre che dal Presidente nazionale e dai Vice presidenti, dai Presidenti regionali, provinciali e locali di cui al comma 1, lettera b), il cui funzionamento è disciplinato dal Presidente nazionale e dai Vice Presidenti. La predetta Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente nazionale ed elegge anche i membri del comitato consultivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a). L'associazione è costituita una volta approvati l'atto costitutivo e lo statuto e acquista la personalità giuridica, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361, il 1° gennaio 2014, previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, la predisposizione dello statuto dell'Ente è affidata ad una Commissione costituita da un Presidente, nominato dal Ministro della salute, dal Presidente nazionale di cui al comma 1, lettera c), da un componente nominato dal Presidente nazionale tra i soci della CRI, da due componenti nominati rispettivamente dal Ministro dell'economia e finanze e dal Ministro della difesa. L'incarico dei componenti è svolto a titolo gratuito. La proposta dello statuto è adottata entro 90 giorni dalla data di costituzione della Commissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro della Salute nomina un

commissario ad *acta* per la predisposizione della proposta. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della Salute.

4. Il Commissario della CRI ovvero il Presidente nazionale della medesima sono autorizzati ad utilizzare la quota vincolata dell'avanzo dell'amministrazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluse le risorse derivanti da raccolte fondi finalizzate, per il ripiano immediato di debiti anche a carico dei bilanci dei comitati con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze del bilancio di previsione 2013. Il Ministro della Salute, con proprio decreto, su proposta del Presidente nazionale della CRI, sulla base degli statuti provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione, determina i rapporti attivi e passivi della CRI cui succede l'Associazione dal 1 gennaio 2014. Il Presidente nazionale della CRI, sulla base di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 e in data antecedente al 1° gennaio 2014, definisce le linee operative provvisorie per l'Ente e l'Associazione, predispone altresì lo schema di fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale per entrambi i soggetti, nonché un piano di utilizzazione provvisorio del personale della CRI da parte dell'Ente e dell'Associazione.

Art. 4

(Patrimonio)

1. Dalla data di elezione del Presidente nazionale, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Presidente dell'Ente:
 - a) redige lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso della CRI, nonché elabora un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli Comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione 2013;
 - b) identifica i beni immobili, non pervenuti all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere all'Ente anche durante la gestione liquidatoria a garanzia di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso;
 - c) dismette, nei limiti dell'eventuale debito esistente anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione 2013, gli immobili pervenuti alla CRI, a condizione che non provengano da negozi giuridici modali e che non siano necessari agli scopi di cui alla lettera b), nonché al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione;
 - d) trasferisce all'Associazione i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concede in uso gratuito alla medesima quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali;

- e) compie le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- f) esercita la rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutarî;
- g) restituisce, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico.

Art. 5

(Corpi militari ausiliari delle Forze armate)

1. Il Corpo militare della CRI, che assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI e successivamente dell'Associazione, contribuendo all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Il Corpo di infermiere volontarie di croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, salvo quanto disposto al comma 6.
3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza. Il personale del Corpo militare ovunque in servizio, costituito da quello già assunto a tempo indeterminato e da quello in servizio al 3 ottobre 2011, richiamato continuativamente almeno a far data dal 1 gennaio 2007, transita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI e successivamente dell'Ente ed è collocato in congedo nonché iscritto, a domanda, nel ruolo di cui al primo periodo del presente comma. Al predetto personale, fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento e quello del corrispondente personale civile della CRI come assegno *ad personam* riassorbibile. I procedimenti disciplinari avviati in sede militare sono riassunti in sede civile; a tal proposito i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, si interrompono alla data di entrata in vigore del presente decreto e riprendono a decorrere dalla data nel transito nel ruolo ad esaurimento.
4. Il personale appartenente al ruolo di cui al comma 3, primo periodo, non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo.
5. L'accesso, la formazione, l'avanzamento e i requisiti di permanenza nel ruolo di cui al comma 3, primo periodo, l'impiego eventuale del personale appartenente al ruolo di cui al comma 3, primo periodo, in funzione ausiliaria delle Forze armate è disciplinato da

apposita convenzione sottoscritta dai Ministri della difesa e della salute e dal Presidente nazionale, ovvero dall'Amministratore straordinario della CRI. Il servizio prestato è gratuito fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Le disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, se incompatibili con la disciplina recata dagli statuti di cui all'articolo 3 e dalla convenzione di cui al comma 5 del presente articolo, cessano di avere efficacia rispettivamente a far data dal 1 gennaio 2014 con riferimento alle norme statutarie e dall'entrata in vigore della convenzione con riferimento alle disposizioni in esse contenute.

ART.6

(Personale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5 già appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle OO.SS..
2. Alla data del 1 gennaio 2014 il personale della CRI è utilizzato temporaneamente dall'Ente e dall'Associazione, secondo il piano di utilizzazione del Presidente di cui all'articolo 3, comma 4, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico, a carico dell'Ente. Entro 90 giorni dalla predetta data l'Ente e l'Associazione, sulla base di quanto predisposto dal Presidente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, definiscono il fabbisogno e i requisiti del proprio personale. A decorrere dalla data di determinazione del fabbisogno di personale dell'Associazione, il personale della CRI esercita l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti qualitativi richiesti nei limiti del fabbisogno, da parte dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso l'Ente. Al personale a tempo indeterminato rimasto in servizio presso l'Ente ed eccedente il fabbisogno, si applicano, salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni vigenti sui contratti di solidarietà nell'ambito dell'amministrazione e sulla mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, che può svolgersi anche con riferimento ad amministrazioni con sede nelle altre province della regione di impiego ed a province limitrofe di regioni confinanti.
3. Al personale della CRI assunto da altre amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale della CRI e quindi dell'Ente in mobilità può essere assunto da altre amministrazioni pubbliche per le quali si verificano tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere a nuove assunzioni; inoltre le amministrazioni devono già aver conseguito l'autorizzazione a procedere, tramite concorso da bandire o già bandito, alle predette nuove assunzioni, con risorse finanziarie all'uopo già destinate, ovvero deve trattarsi di assunzioni già programmate e con disponibilità di risorse già assicurate. La quota di contributo del Ministero dell'economia e delle finanze erogata annualmente alla CRI corrispondente al trattamento economico in

godimento da parte del dipendente assunto in mobilità da altra amministrazione è così ripartita, con decreti dello stesso Ministro:

- a) per un terzo a favore dell'amministrazione di destinazione, per 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - b) per un terzo è ridotta di pari importo;
 - c) per un terzo è assegnata alla CRI e quindi all'Ente e all'Associazione fino al 1° gennaio 2017, per la copertura degli oneri per le attività di interesse pubblico, per il ripiano dell'indebitamento e per sviluppare attività volte ad incrementare l'autofinanziamento presso privati.
4. Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 sono individuati misure e strumenti che agevolino l'assorbimento del personale della CRI presso enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, definendo anche percorsi di riqualificazione per specifiche categorie del personale della CRI per conseguire la qualifica di operatore socio-sanitario, senza apportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica. I medici della CRI e quindi dell'Ente possono essere inquadrati presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale anche in deroga al possesso del titolo di specializzazione.
 5. In applicazione dell'articolo 4, comma 89, della legge 12 novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per tre anni al Ministero della salute nella convenzione con la CRI per il pronto soccorso aeroportuale.
 6. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, prorogati ai sensi dell'art. 28 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ovvero comunque stipulati per attività integralmente finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino alla loro scadenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013

Art. 7.

(Modalità di vigilanza sulla CRI e sull'Ente)

1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative vigenti e fatte salve le specifiche disposizioni relative all'Ente, il Ministro della salute adotta atti di indirizzo ed esercita la funzione di vigilanza sulla CRI e sull'Ente
2. I compiti di vigilanza di cui al comma 1 possono essere esercitati anche attraverso ispezioni e verifiche disposte dal Ministro della salute nonché mediante richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare rilevanza.
3. Le deliberazioni di adozione dello statuto e delle modifiche statutarie, dei regolamenti di amministrazione e contabilità, di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto della CRI e dell'Ente sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data dell'adozione, al Ministero della salute, che li approva nei sessanta giorni successivi dalla acquisizione, ridotti a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione; o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. In tal caso, la CRI e successivamente l'Ente nei successivi dieci giorni dalla ricezione,

può recepire le osservazioni trasmettendo il nuovo testo per il controllo, ovvero motivare in merito alle ragioni per le quali ritiene di confermare la delibera e gli atti adottati. Decorsi dieci giorni dalla ricezione dei nuovi atti dalla conferma della delibera e degli atti adottati, il Ministero della salute procede all'approvazione o all'annullamento degli atti.

4. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto di cui al comma 3, sono approvati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le variazioni del ruolo organico sono approvate di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art 8

(Norme transitorie e finali)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono abrogati il decreto-legge 19 novembre 2004, n.276, convertito in legge 19 gennaio 2005 n. 1, fatto salvo l'articolo 2, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.613 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97. Fino alla predetta data si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 97 del 2005.

2. A far data 1° gennaio 2017 l'Ente è soppresso e posto in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, come modificata e integrata del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n.112, salvo quanto previsto nel secondo periodo del presente comma. Alla medesima data le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) sono trasferite all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, salvo quelli relativi agli immobili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), quelli derivanti da procedure giurisdizionali in corso, nonché quelli relativi al trattamento del personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria; il predetto personale, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2017 dall'Associazione, è collocato in disponibilità ai sensi del comma 7 dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Entro la data del 1° gennaio 2017 è stipulata un'apposita convenzione tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e finanze, Ministero della Difesa e Associazione per la definizione e il finanziamento degli oneri di interesse pubblico a carico della medesima, che possono variare tra il 50 e il 70 per cento dell'importo del contributo 2012 a carico del Ministero dell'Economia e Finanze in relazione alle previsioni di finanziamento a carico di privati.

Art. 9

(Invarianza di oneri)

1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.